



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 ottobre 2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2641/2015 R.G. vertente

fra

Giuseppe Mecca e *fra* rappresentato e difeso dall'avv. *fra*
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
in Potenza alla via del Gallitello n. 89/A, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Di Ciommo, giusta procura generale *ad lites*, a mezzo del notaio P. Castellini in Roma, come in atti;

RESISTENTE

S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

RESISTENTE CONTUMACE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato in data 11.09.2015 e ritualmente notificato, *fra*
adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver esercitato, a far data dal 30.03.2000 l'attività di



impresa edile, secondo la forma giuridica della ditta individuale, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Potenza, partita IVA n. 01417260765; che, con la chiusura dell'annualità 2005, l'impresa edile cessava "di fatto" la sua attività attraverso l'alienazione di tutti i mezzi lavorativi necessari e il licenziamento del personale impiegato all'interno dell'impresa; che, tuttavia, ometteva di compiere le formalità necessarie ai fini della cancellazione della ditta individuale dal Registro delle imprese e, per l'effetto, di comunicare all'Inps la chiusura della posizione previdenziale a partire dal 31 dicembre 2005; che, il mancato espletamento dei suddetti adempimenti comportava l'accrescersi di un notevole debito nei confronti dell'Inps il quale, dal 1.01.2006 a tutt'oggi, provvedeva a richiedere il versamento dei contributi previdenziali; che in data 22.04.2014 presentava alla CCIAA di Potenza richiesta di cancellazione retroattiva dal Registro delle Imprese; che, per l'effetto, la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Potenza, in data 17.06.2014, deliberava la cancellazione retroattiva dell'impresa individuale del ricorrente a partire dal 31 dicembre 2005;

che in data 4.11.2014 domandava all'Inps lo sgravio dei ruoli affidati ad Equitalia s.p.a. a partire dall'anno 2006; che a tale richiesta non seguiva alcun riscontro da parte dell'Istituto previdenziale.

Tanto premesso, ritenendo non dovuti i contributi richiesti per insussistenza del presupposto dal quale scaturisce l'obbligo contributivo-previdenziale, V adiva il Tribunale
per dichiarare, in via preliminare, sospesa la esecutività delle 26 cartelle di pagamento impugnate con il presente giudizio e, nel merito, di dichiarare non dovuti gli importi vantati dall'Inps a titolo di crediti previdenziali a partire dal 1 gennaio 2006 e, di conseguenza, di ordinare all'Istituto resistente di provvedere allo sgravio dei relativi importi iscritti a ruolo, con conseguente provvedimento di discarico-annullamento, da parte dell'agente della riscossione, delle cartelle di pagamento impugnate; in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Si costituiva l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24 D.Lgs. 46/99 nonché la improcedibilità per mancato esperimento del prescritto *iter* amministrativo. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. L'istituto rilevava, in particolare, la impossibilità di retrodatare la cancellazione alla data del 31.12.2015, avendo l'Agenzia delle Entrate accertato, per il 2006, la produzione di un reddito di impresa di euro 65.495,00 e, per il 2007, la produzione di un reddito di impresa di euro 41.756,00, redditi incompatibili con la cessazione dell'attività dichiarata dal ricorrente, con conseguente legittimità dei contributi a percentuale di cui agli avvisi di addebito n. 392 2013 00007618 75 per complessivi euro 17.088,7 e n. 392 2013 00007619 76, per



complessivi euro 9.795,73, non opposti e non opponibili con conseguente richiesta di conferma degli stessi.

Non si costituiva la S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale. Dichiarata la contumacia della S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e preso atto che, nelle more del giudizio, parte resistente provvedeva allo sgravio di 21 cartelle di pagamento sulle 26 cartelle impugnate, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. In via preliminare le eccezioni sollevate dall'Istituto previdenziale non meritano accoglimento, dovendo il ricorso essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c. ed essendo versata in atti la documentazione comprovante la procedibilità dello stesso.

3. La domanda merita accoglimento.

Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente otteneva, a seguito di apposita richiesta, la cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 31 dicembre 2015 e, per l'effetto, domandava l'annullamento delle 26 cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio per insussistenza del presupposto (svolgimento dell'attività) legittimante la insorgenza dell'obbligo contributivo-previdenziale nei confronti dell'Istituto resistente.

Nelle more del giudizio l'IN.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., con comunicazione del 5 agosto 2016 provvedeva allo sgravio di 21 cartelle di pagamento sulle 26 impugnate, residuando n. 5 avvisi di addebito i cui importi, secondo la prospettazione dell'Istituto, sarebbero dovuti sulla base della mera affermazione secondo cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe confermato all'Istituto che i redditi notificati alla parte ricorrente in sede di accertamento sarebbero divenuti definitivi, in assenza di acquiescenza e presentazione del ricorso nei termini di legge (si veda nota dell'INPS del 5.08.2016 e versata in atti).

Tale affermazione, oltre ad essere priva di alcun riscontro probatorio, è sconfessata dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e, in particolare, dalla nota del 13 maggio 2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Potenza nella quale si attesta espressamente che " il sig. [nome] per gli anni d'imposta dal 2006 al 2013 non ha dichiarato né percepito alcun reddito"(doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).



Giova al riguardo richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: *“In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell’evento prevista ai fini della cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l’iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da prova contraria”* (Cass. civ., sez. lav. sentenza n. 8651 del 12.04.2010).

Orbene fermo il principio secondo il quale l’obbligo contributivo viene meno a far data dalla cessazione dell’attività, si osserva che, nel caso di specie, l’attestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del 13.05.2014 integra la *“prova contraria”* che, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, è idonea a vincere la presunzione di continuazione dell’esercizio dell’attività commerciale da parte del ricorrente.

Per le ragioni esposte, deve pertanto ritenersi insussistente il presupposto legittimante l’obbligazione previdenziale in capo alla parte ricorrente e, per l’effetto, vanno annullate le cartelle di pagamento impugnate.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____, con ricorso depositato in data 11.09.2015, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) annulla le cartelle di pagamento: 1) 092 2006 0026551323 000 anno di riferimento 2005-2006; 2) 092 2007 0026870940 000 anno di riferimento 2005-2006; 3) 092 2007 0019513327 000 anno di riferimento 2006; 4) 392 2013 0000761875 000 anno di riferimento 2006; 5) 092 2009 0018510610 000 anno di riferimento 2006-2007; 6) 092 2008 0014064722 000 anno di riferimento 2006-2007; 7) 092 2008 0014064722 000 anno di riferimento 2007; 8) 392 2013 0000761976 000 anno di riferimento 2007; 9) 092 2007 0026870940 000 anno di riferimento 2007; 10) 092 2008 0005737376 000 anno di riferimento 2007; 11) 092 2008 0021888951 000 anno di riferimento 2007-2008; 12) 092 2009 0013391360 000 anno di riferimento 2008; 13) 092 2009 0002644103 000 anno di



referimento 2008; 14) 092 2009 0006455681 000 anno di riferimento 2008; 15) 092 2010 0006195365 000 anno di riferimento 2009; 16) 092 2009 0017510553 000 anno di riferimento 2009; 17) 092 2010 0023135925 000 anno di riferimento 2009; 18) 092 2010 0013144889 000 anno di riferimento 2009; 19) 092 2010 0027673113 000 anno di riferimento 2010; 20) 092 2011 0004621628 000 anno di riferimento 2010; 21) 092 2011 0002661348 000 anno di riferimento 2010; 22) 392 2011 2000164263 000 anno di riferimento 2010-2011; 23) 392 2012 0001171302 000 anno di riferimento 2011-2012; 24) 392 2012 0000188936 000 anno di riferimento 2012; 25) 392 2013 0001178557 000 anno di riferimento 2012; 26) 392 2013 0000285959 000 anno di riferimento 2012;

- 2) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 4.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari.

Potenza li 18 ottobre 2016

Il Giudice del Lavoro
Rosalba De Bonis



